

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

La presente informativa è rilasciata dall'impresa di assicurazione IMA Italia Assistance S.p.A. in qualità di distributore.

IMA Italia Assistance S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 11/10/1993. Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114. Capogruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance, iscritto nell'Albo Gruppi n. 025. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance S.A.

Sede Legale: Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: imaitalia@pec.imaitalia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società secondo le modalità meglio dettagliate nei DIP Aggiuntivi. E' data facoltà al Contraente/Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi.

ALLEGATO 4

INFORMATIVA DELL'IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa che opera in qualità di distributore: IMA Italia Assistance S.p.A, numeri di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

IMA Italia Assistance S.p.A non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito dai dipendenti di IMA Italia Assistance S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione è costituito da una retribuzione fissa annuale in conformità dei CCNL applicati e delle norme vigenti e da un elemento variabile, erogato annualmente, in base al raggiungimento di obiettivi concordati tra l'impresa ed il dipendente.

ALLEGATO 4 - ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa che opera in qualità di distributore: IMA Italia Assistance S.p.A, numeri di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00114.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

IMA Italia Assistance S.p.A. ha l'obbligo di:

- a. consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet;
- b. consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.